


MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€0,88
ZERO/88
Entrate
00020294 00006677 WORA1001
00001590 21/04/2009 12:33:41
0001-00034 8EAD00ME79C67BZ
IDENTIFICATIVO 01082155427964



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€0,88
ZERO/88
Entrate
00020294 00006677 WORA1001
00001590 21/04/2009 12:35:44
0001-00034 410F1R384308C626
IDENTIFICATIVO 01082155427848



R.G. n. 19907/09

TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE CIVILE

il Giudice istruttore

letti gli atti, a scioglimento della riserva
assunta all'udienza in data 16 aprile 2009;

rilevato che

...,
...,
..., hanno proposto
nei confronti della ...

..., della
..., e contro la ...

ricorso ex art. 23, 3 comma, c.c. ed art. 700 c.p.c.
chiedendo: "1. previa deliberazione sommaria in ordine
all'invalidità e/o nullità, e/o all'annullabilità,
e/o all'inesistenza, e/o all'illegittimità delle
delibere e/o delle attività compiute il 26 settembre
2008 o in successivi "Consigli Generali" indetti e
celebrati da un'inesistente Consiglio generale
di Roma e da un'inesistente Consiglio
generale del Lazio, nell'indizione di un

*to bevel
as bud*

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€3,54
ZERO/88
Entrate
00020294 00006677 WORA1001
00001590 21/04/2009 12:35:44
0001-00034 410F1R384308C626
IDENTIFICATIVO 01082155427848

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€0,88
ZERO/88
Entrate
00020294 00006677 WORA1001
00001590 21/04/2009 12:33:41
0001-00034 8EAD00ME79C67BZ
IDENTIFICATIVO 01082155427964

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€0,88
ZERO/88
Entrate
00020294 00006677 WORA1001
00001590 21/04/2009 12:33:41
0001-00034 8EAD00ME79C67BZ
IDENTIFICATIVO 01082155427964

di Boloke

percorso congressuale anomalo, in spregio dei
Regolamenti deliberati dal Consiglio Generale
Nazionale il 12 novembre 2008, in difetto di poteri
deliberanti e al di fuori di un Congresso
regolarmente convocato e dunque atto a deliberare ai
sensi dell'art. 7 dello Statuto , per
costituire, altrettanto invalidamente, Soggetti ed
Organi nuovi e distinti, e
in luogo della "regionalizzata" Roma e
Lazio, nonché per creare nuove regole in violazione
e spregio degli artt. 3, 7 e 28 dello Statuto

A) ai sensi dell'art. 23, 3 comma, c.c.:
SOSPENDERE gli effetti e/o l'esecuzione delle
delibere adottate, in violazione degli artt. 3, 7,
9, 10, 28, 36, 42 dello Statuto

- in occasione del IV Congresso Roma del
2 2009, proclamando gli eletti al
Consiglio Generale di Roma, indicando i Delegati al
I Congresso e gli eletti al Congresso
Lazio;

- in occasione del Congresso
dell' e Marzo 2009, proclamando gli eletti
attraverso i voti di delegati che non erano
rappresentativi e, comunque, non eletti dalla base;

B) ai sensi dell'art.700 c.p.c., in subordine o
in concorso con il rimedio tipizzato dall'art.23, 3

comma, codice civile, previa deliberazione dell'inesistenza di atti/deliberazioni di proclamazione di eletti, in assenza di iniziative adottate medio tempore da parte della Confederazione, ai sensi dell'art.40 dello Statuto della ordinare alla il commissariamento dell'organo Segreteria Generale Nazionale attraverso il Comitato Esecutivo, previo scioglimento, e il commissariamento, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Confederale o anche ai sensi dell'art.47 dello statuto dell'unico Soggetto giuridicamente esistente sul territorio regionale del Lazio, perché eletto da un valido congresso, nell'aprile 2005, la e "5", certamente esistente fino alla data del 26 settembre 2008, prima che iniziasse il percorso congressuale qui impugnato, e giuridicamente esistente a tutt'oggi;

C) sempre in ragione dell'improduttività di effetti giuridici delle predette deliberazioni e/o attività, **ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI ED IDONEI AD IMPEDIRE LA LESIONE, IRREPARABILE, DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI, come specificamente dedotti nel presente atto, impedendo:**

- che coloro che sono stati proclamati "eletti" nel "Congresso" del febbraio 2009, possano, il

prossimo 31 marzo 2009 partecipare nella qualità di delegati eletti ed esprimere il voto al Congresso, eleggendo e/o risultando eletti Consiglieri R, costituendo così un organo "nuovo", prodotto di un percorso congressuale anomalo ed illegittimo;

- che coloro che dovessero risultare eletti quali Delegati al Congresso, e

aprile 2009 a Pomezia e quali Delegati Regionali al Congresso Nazionale del e, aprile a Chianciano Terme, partecipino ai rispettivi congressi, nelle rispettive qualità, ed esprimano il loro voto e/o siano eletti al Consiglio Generale Nazionale della ordinando, per l'attuazione ex art.669 duodecies c.p.c., al legale rappresentante della F il Segretario Nazionale Generale, o il Commissario della nominato in sua sostituzione:

- di comunicare alla Commissione Elettorale Regionale che i delegati "eletti" nei Congressi del 22 febbraio 2009 e dell' e marzo 2009 non possono votare;

- ove il provvedimento giudiziale dovesse tardare oltre la data del "Congresso Regionale" del marzo 2009, di comunicare alla Commissione Elettorale Regionale ed alla Commissione

Elettorale che i delegati "eletti"
in quelle sedi non possono votare;

2. ai sensi dell'art. 700 c.p.c. adottare tutti i provvedimenti necessari ed idonei ad impedire l'esercizio delle funzioni e dei poteri statutariamente previsti al Consiglio Generale " creato dalla trasformazione del [] ivo di Roma, organismo costituito il [] marzo 2005 con le funzioni di cui all'art. 28 Statuto [] , ovvero del Consiglio [] che sarebbe stato costituito al "Congresso" del [] febbraio 2009, indetto attraverso un percorso congressuale viziato, in violazione dell'art. 9 e dell'art. 12 dello Statuto [] ; e, in particolare, inibire al Segretario Generale di tale "Organo" Territoriale di compiere operazioni "in uscita", anche attraverso incaricati, sul c/c bancario n. [] , aperto presso la Filiale Roma di [] ed intestato alla [] e []

3. ai sensi dell'art. 700 c.p.c. adottare tutti i provvedimenti necessari ed idonei ad impedire l'esercizio delle funzioni e dei poteri statutariamente previsti al Consiglio [] creato fuori dal Congresso il [] settembre 2008.

4. Condannare i convenuti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.";

rilevato preliminarmente, con riferimento alla richiesta cautelare formulata, il difetto di legittimazione passiva della

..... costituendo essa un'organizzazione sindacale identificabile come un'organizzazione di organizzazioni, autonoma e distinta dalle omonime organizzazioni categoriali e territoriali, avente un'autonomia patrimoniale e organizzazione propria, come emerge dalla lettura degli artt. 48 e 49 dello statuto , nonché il difetto di legittimazione passiva della

..... (.....), costituendo anch'essa un'organizzazione sindacale autonoma e distinta dalle omonime organizzazioni regionali e territoriali, avente un'autonomia patrimoniale e organizzazione propria, come emerge dagli artt. 41 e 42 dello statuto

rilevato che tale conclusione è conforme all'orientamento espresso dalla S.C. secondo cui: "In base ai principi consolidati in riferimento tanto al fenomeno delle cosiddette associazioni di associazioni quanto, in particolare, alle

cosiddette articolazioni verticali sindacali, le articolazioni territoriali di categoria di un'associazione sindacale di più alto livello che abbiano autonomia patrimoniale e organizzazione propria devono essere considerate associazioni non riconosciute distinte dalla struttura nazionale. Di qui la duplice conseguenza che esse non solo sono direttamente legittimate a stare in giudizio, ma devono anche essere considerate come autonomi centri di interessi agli effetti previsti dall'art. 11, comma primo (vecchio testo), della legge n. 604 del 1966." (Cass. 6-11-1998, n. 11223);

rilevato che la e la hanno invocato per la disputa in esame l'applicazione dell'art. 21 dello statuto della che rimette al collegio dei probiviri la composizione delle liti tra gli iscritti e l'organizzazione e le decisioni sui ricorsi avverso le violazioni nelle norme statutarie e regolamentari nonché sulle vertenze elettorali;

considerato che tale eccezione tendente ad una declaratoria di improcedibilità della domanda, non anche ad una declinatoria di competenza: per quest'ordine di concetti, cfr., per tutte, Cass. S.U. 3 ottobre 2002, n. 14223; Cass. S.U. 25 giugno 2002, n. 9289; Cass. 5 marzo 2001, n. 3144; Cass. 2

febbraio 2001, n. 1492), è manifestamente infondata;

rilevato, infatti, che la clausola che assegna al collegio dei probiviri, organo collegiale, endoassociativo, nominato dal congresso dell'associazione non riconosciuta, (art. 21 statuto), il compito di dirimere le controversie insorte tra gli iscritti e l'organizzazione è affetta da nullità, rilevabile di ufficio, per violazione di norma imperativa in quanto non assicurerebbe la partecipazione necessaria del socio in lite alla nomina degli arbitri: cfr., ex multis, Cass. 7 marzo 2001, n. 3316; Cass. 21 luglio 2000, n. 9565);

rilevato, ad colorandum, che tale eccezione di nullità è stata, comunque, sollevata dai ricorrenti nelle note autorizzate del 16-4-2009 e che, sul punto, le resistenti, all'udienza del 16-4-2009, si sono limitate ad eccepire la tardività dell'eccezione, rinunciando pertanto a discutere in merito;

che all'esito di una necessariamente sommaria delibazione della fattispecie, basata essenzialmente sull'esame della copiosa documentazione versata in atti dalle parti, è emerso che in base all'art. 24 dello Statuto

no organi della

e: a) il Congresso Regionale, b) il

Consiglio Generale c) il Comitato
Esecutivo e, d) la Segreteria e, e)
il Collegio dei e che il Consiglio Generale,
ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, è "l'organo
deliberante della tra un congresso ed un
altro";

rilevato che il aprile 2005 si è celebrato
l'ultimo congresso regionale della
in cui sono stati eletti gli 86 componenti
del Consiglio Generale e , ed il
segretario , ed in cui è stata
approvata la seguente mozione: "Il congresso guarda
con attenzione alla decisione confederale per la
costituzione della e realizzata nei giorni
passati con l'avvio di una rete organizzativa che si
impegnerà come categoria nella nostra peculiarità.
Sui temi riguardanti la il Congresso
s'impegna a rafforzare la nuova dimensione
della , la sua capacità contrattuale, di
concertare sulla politica della comunicazione, di
organizzare e sindacalizzare il mondo del lavoro che
gravita attorno al mondo della comunicazione per
dare sempre più forza agli iscritti. Per questo è
importante affermare il consolidamento dell'intero
gruppo dirigente a tutti i livelli della
durante il percorso e la fase congressuale per
rappresentare un elemento di continuità in grado di



far evolvere positivamente l'assestamento complessivo della Federazione."

considerato che, alla stregua di tale mozione, deve essere riconosciuta al coordinamento direttivo di _____, eletto in data _____ marzo 2005, il quale, giova sottolineare, non figura tra gli organismi della _____ (cfr. art. 24 dello statuto), solo una funzione meramente organizzativa, rientrando tra quegli organismi _____ previsti dall'art. 28 dello statuto deputati a svolgere funzioni di rappresentanza di tutti i lavoratori organizzati nella _____ e che lungi dal costituire "un livello decisionale congressuale della _____ e rappresentanti "uno strumento importante sotto il profilo gestionale e organizzativo della politica sindacale del gruppo o del settore";

ritenuto, pertanto, che in base allo statuto, non possono essere attribuiti a detto coordinamento direttivo poteri di indirizzo e decisionali, né a maggior ragione, istitutivi di due distinte strutture _____ bensì, esclusivamente, compiti attuativi di natura gestionale ed organizzativa, ragione per cui esso, non potendo sostituirsi al consiglio generale della _____, non era abilitato a modificare la struttura dell'organizzazione _____ "regionalizzata", _____ e _____

facoltà spettante, se del caso, solamente a seguito di decisione del congresso, convocato dal consiglio generale (art. 9 dello statuto);


considerato quindi che il congresso della
del aprile 2005 non ha adottato

alcuna decisione di scindere

creando le due organizzazioni,

ritenuto pertanto che tutte le iniziative ed attività, innanzi descritte, poste in essere dal coordinamento direttivo di Roma appaiono in contrasto con le regole statutarie richiamate avendo dato luogo, nel tempo, ad iniziative sfociate anche in delle elezioni di delegati che non sono espressione di votazioni conformi all'iter procedimentale statutario dell'associazione, il che ha inficiato tutti gli atti che di esse ne siano la derivazione e la conseguenza;

considerato che l'accertamento sull'esistenza dei "gravi motivi", cui è subordinata la possibilità di sospensione delle delibere impugnate, impone al giudice una valutazione discrezionale degli interessi in contestazione, che implica un bilanciamento della gravità degli effetti che potrebbero derivare all'associato impugnante dall'esecuzione delle delibere e degli atti da esse



discendenti e che deriverebbero all'associazione dalla sospensione di tali delibere;

ritenuto sotto tale profilo che, all'esito di detta comparazione, appaiono prevalenti le gravi implicazioni che gli atti impugnati comportano per i ricorrenti, dovendo ritenersi di primaria ed imprescindibile importanza il rispetto delle regole che presiedono alla struttura associativa e, più in generale, alla vita dell'ente, la cui inosservanza si traduce in un'inammissibile alterazione delle dinamiche e degli equilibri interni, propri della organizzazione sindacale territoriale;

considerato, altresì, che la violazione delle regole statutarie si traduce in una esiziale alterazione delle modalità attuative, organizzative e funzionali dell'ente, nonché degli atti che ne determinano l'indirizzo, atteso che il perpetuarsi della violazione potrebbe tradursi in un'inammissibile moltiplicazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da detta violazione, aventi riflesso anche nel contesto sociale, avuto riguardo al ruolo ed alla rilevanza delle organizzazioni ; -;

considerato che in tale contesto appaiono quindi sussistere quei "gravi motivi" necessari per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 23 c.c. dell'efficacia delle delibere impugnate;

considerato che, allo stato, l'attualità della richiesta cautelare invocata persiste, ed in tale ambito deve quindi essere circoscritta e dispiegare gli effetti, con riferimento all'imminente congresso nazionale _____ aprile 2009, al quale parteciperanno ed esprimeranno il relativo voto, soggetti che risultano designati alla stregua delle modalità procedurali viziate ed innanzi censurate;

ritenuto che tali conclusioni non appaiono scalfite dal fatto che alla riunione del _____ 2007 avrebbero partecipato anche i ricorrenti _____ e _____, (il documento attestante tale partecipazione è stato comunque fermamente contestato dai ricorrenti, onde dovrà procedersi sul punto ad ulteriori approfondimenti), risultando l'impugnazione proposta anche da altri associati;

osservato che le spese di lite saranno liquidate all'esito dell'instaurato processo di cognizione;

P.Q.M.

respinte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, dichiara, con riferimento alla fase cautelare, il difetto di legittimazione passiva della

in parziale accoglimento delle richieste cautelari svolte da

sospende l'esecuzione delle delibere e/o delle attività compiute il settembre 2008 o nei successivi "Consigli Generali", indetti e celebrati dal denominato Consiglio generale dal denominato Consiglio generale

sospende l'esecuzione delle delibere adottate in occasione del Congresso febbraio 2009, con cui sono stati proclamati gli eletti al Consiglio Generale, indicando i Delegati al Congresso e gli eletti al Congresso o ed in occasione del Congresso a dell' e Marzo 2009, proclamando gli eletti attraverso i voti di delegati che non erano rappresentativi e, comunque, non eletti dalla base.

Si comunichi.

Roma 20 aprile 2009

il Giudice istruttore
dr. Giuseppe Di Salvo

ella

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AREA DA SOGLIO
52 RR

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AREA DA SOGLIO
52 RR

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AREA DA SOGLIO
52 RR

2009
AL GIUDICE ISTRUTTORE
GIUSEPPE DI SALVO

5